

- Art. 5** La potenzialità massima annua autorizzata è così ripartita:
- rifiuti speciali 317 Tonnellate/anno.
- rifiuti speciali pericolosi 308 Tonnellate/anno.
- Art. 6** Il periodo massimo di stoccaggio dei rifiuti è di mesi sei e la capacità di stoccaggio degli stessi non deve superare il quantitativo di 1 tonnellata su m² di superficie disponibile;
- Art. 7** La capacità di stoccaggio dei rifiuti identificati con i codici C.E.R. 130111* - 130113* - 130205* - 130206* - 130208* non deve superare i 500 litri.
- Art. 8** Nella gestione dei veicoli a motore, rimorchi, simili e loro parti, devono essere rispettate tutte le condizioni e prescrizioni previste dal piano per il settore e dal successivo decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209 e successive modifiche ed integrazioni.
- Art. 9** Ai sensi dell'art. 187 del D.Lgs. n. 152/2006 è vietato miscelare categorie diverse di rifiuti pericolosi ovvero rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi. I rifiuti potranno essere stoccati provvisoriamente per un periodo massimo di mesi sei, ai fini del successivo invio ad impianti per il recupero e/o per lo smaltimento finale degli stessi, fatte salve le parti di ricambio recuperate dalla demolizione dei veicoli a motore e destinate alla vendita, a condizione che queste ultime siano stoccate separatamente e con opportuni accorgimenti per evitare il loro deterioramento ai fini del successivo reimpiego.
- Art. 10** Le parti di ricambio attinenti la sicurezza, individuate nell'allegato III al D.Lgs. n. 209/03, possono essere cedute solo agli iscritti alle imprese esercenti attività di autoriparazione, di cui alla Legge 5 febbraio 1992, n. 122 e possono essere utilizzate solo se sottoposte alle operazioni di revisione singola previste dall'art. 80 del D.Lgs. n. 30 aprile 1992, n. 285.
- Art. 11** La Ditta dovrà tenere presso la sede dell'impianto appositi registri di carico e scarico regolarmente vidimati, conformemente alle disposizioni di cui all'art. 190 del D.Lgs. n. 152/2006. La Ditta è anche tenuta all'obbligo di comunicazione annuale relativa al catasto rifiuti, ai sensi dell'art. 189 del D.Lgs. n. 152/2006 ed all'utilizzo dei formulari di identificazione di cui all'art. 193 del D.Lgs. n. 152/2006, nel caso di trasporto di rifiuti.
- Art. 12** la ditta è tenuta al rispetto delle norme in materia di tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente di cui alla legge 28/12/1993 n. 549, al Decreto 20/09/2002 recante "Attuazione dell'art. 5 della legge 28/12/1993 n. 549 ." ed al D.M. 03/10/2001;
- Art. 13** Quando a seguito di controlli successivi all'avviamento degli impianti, questi non risultino conformi all'autorizzazione di cui alla presente Ordinanza, la Regione interviene ai sensi del comma 13 dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006.
Il presente provvedimento è in ogni caso subordinato al rispetto delle altre norme comunitarie, nazionali e regionali anche più restrittive che dovessero essere emanate in attuazione del decreto legislativo n.